

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Prof. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Relatore) |
| - Dr. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Dr. Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 12 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 19/10/2009 (pervenuto alla Banca d'Italia il 21/10/2009), la cliente affermava di essere cointestataria (con firme disgiunte) di un conto corrente unitamente alla madre, deceduta a febbraio 2007 senza lasciare testamento; illustrava, altresì, che gli eredi erano gli otto figli (inclusa la ricorrente) e che in data 8 giugno 2007, la banca aveva comunicato ai figli della defunta che uno dei coeredi aveva presentato formale opposizione alla liquidazione disgiunta del rapporto.

La ricorrente aveva chiesto ripetutamente per le vie brevi la liquidazione del 50% del saldo del conto corrente in essere tra le parti.

Il 24 settembre 2008 la ricorrente aveva chiesto formalmente di potere avere copia del contratto; il 24 ottobre 2008, la filiale della banca in cui era insediato il rapporto aveva risposto di non averlo a disposizione tra le proprie evidenze.

Il 15 dicembre 2008, la ricorrente ha presentato formale reclamo riguardo alla liquidazione del 50% del saldo del conto corrente, reclamo al quale la banca ha risposto con lettera del 2 gennaio 2009, ribadendo che – in base sia alle *“norme contrattuali”* a suo tempo sottoscritte, sia a quelle attuali, *“derivanti dalle norme uniformi dettate dall'ABI”* – non poteva accogliere la richiesta, in quanto era stata presentata formale opposizione da parte di uno dei coeredi e mancava il consenso di tutti i cointestatari ed i coeredi al compimento di qualsivoglia operazione.

Con il sopracitato ricorso del 19/10/2009 la ricorrente ha chiesto la corresponsione del saldo del 50% del conto corrente cointestato con la madre defunta.

L'intermediario ha inviato le proprie controdeduzioni il 26/11/2009, riepilogando le fasi precedenti il ricorso e precisando, in particolare, che il conto corrente era cointestato anche dopo l'assoggettamento della madre ad un provvedimento di tutela.



L'intermediario ha replicato che, in base al contratto a suo tempo sottoscritto, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari quando da uno di essi le sia stata notificata formale opposizione, allegando, sul punto uno *"schema delle norme contrattuali all'epoca in vigore"*, in base al quale, nel caso di opposizione di uno dei coeredi, la banca è legittimata a pretendere il consenso di tutti i coeredi in presenza della richiesta di potere disporre separatamente sul conto. Contestualmente la banca ha confermato di non essere riuscita a trovare nei propri archivi la copia del contratto di conto corrente a suo tempo stipulato tra le parti.

La banca ha, dunque, giustificato il proprio operato, affermando che la diffida del 24/5/2007 da parte di uno dei coeredi aveva messo in discussione la presunzione di appartenenza del 50% del saldo attivo del conto corrente a ciascuno dei cointestatari.

L'intermediario ha, inoltre, riferito di aver compiuto, *"in via del tutto eccezionale"*, *"una sommaria verifica delle movimentazioni"* in base alla quale la presunzione di *"(appartenenza del 50% a ciascun cointestatario del conto) apparirebbe peraltro superata sulla base di [...] rilevanti elementi di fatto che emergono dall'esame dei movimenti del conto..., relativi al periodo dal gennaio 2001 al febbraio 2007"*.

In base alle motivazioni sopra esposte, l'intermediario ha chiesto che il ricorso non fosse accolto.

È stata successivamente inviata copia delle controdeduzioni al delegato della ricorrente, che ha fatto avere via e-mail le proprie osservazioni in data 9/12/2009. Queste, a loro volta, sono state inviate alla banca, che, a sua volta, ha svolto le proprie osservazioni, poi inviate al delegato della ricorrente.

Con e-mail del 9/12/2009, il delegato della ricorrente ha precisato che: a) l'accredito di € 87.668,08 era derivato dalla vendita dell'appartamento di proprietà della *de cuius* per il 50% e per il rimanente 50% dei figli e che, nei giorni successivi alla vendita, erano stati emessi assegni circolari *"a totale liquidazione del 50% spettante ai figli/e"*; b) la *de cuius* avrebbe espresso la volontà di avere il conto cointestato solamente con la ricorrente; c) il tutore (nel frattempo deceduto) era subentrato senza modificare il rapporto contrattuale.

Con e-mail dell'11/12/2009 l'intermediario ha sottolineato la circostanza che, in base a quanto affermato dal delegato, le somme residuanti sul conto corrente a seguito dell'emissione degli assegni circolari erano da considerarsi di pertinenza esclusiva della *de cuius*.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 12 gennaio 2010.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio ritiene opportuno affrontare in via preliminare per la soluzione della vertenza attiene alla qualificazione "a firma congiunta" ovvero "a firma disgiunta" del rapporto di conto corrente in essere tra le parti.

Invero, il punto appare di rilievo in quanto, non essendo stata prodotta copia del contratto, in un conto cointestato la firma congiunta deve presumersi, salvo vi siano rigorosi requisiti formali che inducano a concludere in senso contrario (cfr., in tal senso, Cass., 5/7/2000, n. 8961).

Nel caso di specie, tuttavia, la banca non contesta la qualificazione "a firma disgiunta" operata dalla ricorrente, ragione che induce a concludere che possa ritenersi pacifico tra le parti che il conto è effettivamente "a firma disgiunta".

Ne deriva, dunque, secondo quanto previsto dall'art. 1854 cod. civ., per l'ipotesi di un conto corrente bancario intestato a più persone (con facoltà per le medesime di compiere



operazioni anche separatamente) che i cointestatari devono essere considerati creditori o debitori in solido del saldo del conto.

Ciò chiarito, non può non rilevarsi che neppure l'intermediario ha prodotto copia del contratto stipulato tra le parti, limitandosi all'esibizione del testo delle condizioni generali di contratto vigenti al tempo in cui il contratto *de quo* è stato concluso e secondo le quali, nel caso di opposizione di uno dei coeredi, la banca è legittimata a pretendere il consenso di tutti i coeredi in presenza della richiesta di poter disporre separatamente delle somme depositate sul conto corrente (cfr. art. 14 delle citate condizioni generali di contratto, il quale prevede testualmente che *"Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme [...]. Nel caso di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi [...], quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata"*).

Questo Collegio – senza voler entrare nel merito del contenuto e della legittimità di una siffatta clausola contrattuale – ritiene, comunque, assolutamente inopponibile alla ricorrente tale previsione contrattuale per non essere stata ritualmente prodotta copia del contratto a suo tempo *inter partes* stipulato ed essendo allo scopo assolutamente insufficiente – dati i rigorosi vincoli di forma legislativamente previsti – la produzione delle condizioni generali di contratto vigenti all'epoca della stipulazione.

Ne consegue che al rapporto di conto corrente in questione non possono che applicarsi le norme comuni dettate dalle vigenti disposizioni in materia.

Orbene, se, com'è noto, nel caso del conto corrente bancario intestato a più soggetti, *"i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati [...] dal comma 2 dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente [...]"*, i rapporti tra i cointestatari e la banca sono disciplinati dall'art. 1854 cod. civ. (in tal senso, Cass., 19/2/2009 n. 4066). Nel caso di cointestazione del conto corrente "a firma disgiunta" l'evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto ed il cointestatario superstite, così come gli eredi del cointestatario defunto, potranno utilizzare separatamente il conto. In tale ipotesi, infatti, ricorre un fenomeno di successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto, così come gli eredi del cointestatario deceduto acquistano il medesimo diritto (che, tuttavia, va esercitato congiuntamente).

Salvo patto contrario, dunque, si deve riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote.

In tal senso è anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (seppure in tema di deposito bancario) ha chiaramente affermato che *"nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare"* (Cass., 29/10/2002, n. 15231).

La domanda della ricorrente va, dunque, accolta *in toto*; inoltre, secondo quanto prescritto dalle disposizioni, va previsto che l'intermediario rimborsi al ricorrente il contributo versato e alla Banca d'Italia il contributo alle spese della procedura .

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che la Banca provveda al versamento del 50% del saldo del conto corrente.

Il Collegio dispone, altresì, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO